

STATUTO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITA' SALERNITANA ONLUS

Art. 1- Denominazione e sede

1. E' costituita una fondazione con i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) denominata FONDAZIONE DELLA COMUNITA' SALERNITANA ONLUS. L'acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
2. La Fondazione opera prevalentemente nel territorio della provincia di Salerno.
3. La Fondazione ha sede legale e operativa in Salerno, via Bastioni, n. 14/16, presso la sede istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altre sedi operative senza necessità di modificare lo statuto.

Art. 2 – Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale, di beneficenza e di pubblica utilità, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e stimolando lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico.
2. La Fondazione opera finanziando progetti ed iniziative principalmente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della cultura, dell'istruzione, dell'educazione, della formazione, con particolare riferimento alla promozione dello sviluppo di capitale umano di eccellenza, dello sport dilettantistico, dell'imprenditoria sociale, della solidarietà internazionale, della tutela e valorizzazione di attività ed iniziative culturali e di quanto di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica ed, in generale, sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel proprio territorio.
3. A tal fine, la Fondazione:
 - a) promuove la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;
 - b) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel proprio territorio;
 - c) promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, anche relativamente a specifiche aree geografiche o particolari settori d'intervento;
 - d) promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento, favorendo in particolare la promozione del bene comune;
 - e) promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso specifiche iniziative;
 - f) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.
4. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di fondazione erogativa e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione é costituito da beni, materiali e immateriali, ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, che potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

3. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

4. La Fondazione potrà accettare legati e fondi patrimoniali da altri enti e si impegna a mantenerne la destinazione, purché in conformità con le proprie finalità.

5. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

6. È fatto espresso divieto di distribuzione e di destinazione, anche in modo indiretto, del fondo di dotazione iniziale e delle riserve volte a mantenerne il valore reale.

Art. 4 – Entrate

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
- b) contributi ed elargizioni di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento degli scopi statutari e non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- c) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 5 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) il Comitato dei Fondatori;
- d) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Comitato Esecutivo, ove costituito dal Consiglio di Amministrazione;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) Il Segretario Generale, ove nominato;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 – Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

2. Il Presidente – escluso il primo, nominato dai Fondatori iniziali con l'atto di costituzione della Fondazione – è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

3. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- d) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) in caso di necessità e di urgenza, adotta, sentito il Segretario Generale, qualora nominato, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva.

Art. 7 - Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sono nominati, in numero non superiore a due, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice

Presidente vicario. Qualora quest'ultimo non sia stato individuato, dal Vice Presidente più anziano di carica e se nominati contemporaneamente da quello più anziano d'età.

3. Nei confronti dei terzi, la firma del Vice Presidente facente funzioni, fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 8 - Comitato dei Fondatori

1. Il Comitato dei Fondatori è composto:

a) da tutti i soggetti, pubblici e privati, che hanno costituito la Fondazione con la sottoscrizione di una quota del fondo di dotazione iniziale ("Fondatori iniziali");

b) da tutti i soggetti, pubblici e privati, cui sia successivamente attribuita, dal Consiglio d'Amministrazione, la qualifica di Fondatore ("Fondatori successivi"), che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione, costituendo, entro cinque anni, un fondo patrimoniale senza vincoli di destinazione, del valore minimo di 60.000 euro.

2. I Fondatori successivi, di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, le cui contribuzioni, entro 5 anni dagli impegni assunti, non avranno raggiunto il valore di almeno 60.000 euro, decadranno dalla qualifica di soggetti Fondatori.

3. Il Comitato dei Fondatori nomina un (uno) Consigliere d'Amministrazione. I membri del Comitato dei Fondatori, eventualmente già presenti tra i membri di cui all'articolo 9 comma 1 del presente statuto, non partecipano alla delibera di nomina del Consigliere di Amministrazione.

4. I Fondatori Iniziali, di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, decidono sulla devoluzione del fondo di dotazione iniziale in caso di estinzione della Fondazione.

5. Il Comitato dei Fondatori esprime parere vincolante per ogni modifica statutaria che implichi cambiamenti:

a) nei fini istituzionali;

b) nell'area geografica di intervento;

c) nei criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Comitato dei Fondatori opera secondo un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 9 - Comitato di Nomina

1. Il Comitato di Nomina è composto da 12 membri, di cui:

- 7 (sette) membri di diritto, individuati fra autorità e personalità presenti ed operanti sul territorio di riferimento della Fondazione e di seguito indicate:

1. L'Arcivescovo Metropolitano dell'Archidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno

2. Il Prefetto di Salerno

3. Il Presidente della Provincia di Salerno

4. Il Sindaco di Salerno

5. Il Rettore dell'Università degli Studi di Salerno

6. Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

7. Il Presidente del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Salerno

- 5 (cinque) membri scelti ogni volta dal Consiglio d'Amministrazione, entro diciotto mesi dal mandato ricevuto, fra le diverse rappresentanze della società civile e dell'associazionismo insistenti nel territorio provinciale, tenendo conto della sua articolazione geografica.

2. Nell'effettuare le nomine dei Consiglieri di Amministrazione, secondo quanto stabilito nell'art.10 del presente statuto, il Comitato di Nomina realizza una equilibrata rappresentanza delle comunità presenti nel proprio territorio di riferimento, delle professionalità proprie di ciascun settore di attività della Fondazione e di quelle funzionali alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima.

3. Il Comitato di Nomina provvede anche a nominare il Collegio dei Revisori, di cui all'art. 15 del presente statuto, e il Collegio dei Provisori, di cui all'art. 17 del presente statuto.

4. Il deliberato del Comitato di Nomina avviene a maggioranza dei propri membri nominati ed è insindacabile. In caso di parità, il voto del Prefetto vale doppio.

5. Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da non meno di 7 e non più di 11 membri, su decisione del Comitato di Nomina.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato in prima istanza dai Fondatori Iniziali. Successivamente è composto:

- da un (1) consigliere nominato dal Comitato dei Fondatori, nelle modalità stabilite dall'art. 8 comma 3 del presente statuto;

- fino a un massimo di 8 (otto) consiglieri nominati dal Comitato di Nomina, scelti tra soggetti che hanno maggiormente contribuito con il loro personale impegno al bene della Fondazione, con l'esclusione dei componenti del Comitato di Nomina;

- da 2 (due) consiglieri nominati dal Comitato di Nomina sulla base delle candidature avanzate dalle Organizzazioni del Terzo Settore più rappresentative nei settori di attività della Fondazione Comunitaria, con criteri determinati dal Comitato di Nomina.

3. Il Presidente uscente della Fondazione, quattro mesi prima della scadenza del Consiglio, convoca il Comitato di Nomina che avrà tre mesi per individuare il nuovo Consiglio. Qualora ciò non avvenisse, il Comitato dei Fondatori, convocato entro un mese dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente uscente della Fondazione, nominerà il nuovo Consiglio.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati senza vincolo di mandato, durano in carica 3 (tre) anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

5. Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio di Amministrazione; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti. Nel caso in cui cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo, la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive salvo quanto disposto dal successivo comma 8.

7. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

8. Il numero dei consiglieri che hanno già svolto due mandati consecutivi non potrà essere superiore a 2 (due) se il Consiglio è composto da 7 membri e non potrà essere superiore a 3 (tre) se il Consiglio è composto da 8 e fino a 11 membri.

Art.11 - Ineleggibilità, decadenza ed esclusione

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;

b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

3. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

c) il sopravvenire di alcuna delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non rimosse entro trenta giorni dal suo verificarsi.

4. L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione; contro tale decisione è possibile ricorrere al Collegio Probiviri, che delibera in via definitiva.

Art.12 – Poteri

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; compete in particolare al medesimo Consiglio:
 - a) di eleggere il Presidente e i Vice Presidenti della Fondazione;
 - b) di costituire, ove ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo e di nominarne i membri;
 - c) di costituire Comitati consultivi, composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento di attività istruttorie e preliminari;
 - d) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo, qualora sia stato costituito;
 - e) di deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche del presente Statuto anche su proposta del Comitato Esecutivo, ove costituito;
 - f) di redigere ed approvare, entro il mese di dicembre dell'anno in corso, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, entro il mese di maggio dell'anno successivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
 - g) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
 - h) di stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
 - i) di delegare al Comitato Esecutivo e al Segretario Generale, qualora costituiti, il compimento di determinati atti o categorie di atti;
 - j) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
 - k) di approvare eventuali regolamenti interni;
 - l) di nominare il Segretario Generale;
 - m) di deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, l'estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi;
 - n) di costituire un albo dei donatori in cui vengono inserite le generalità di coloro che destineranno risorse economiche e patrimoniali alla Fondazione nelle modalità stabilite da regolamento specifico.

Art. 13 – Adunanze

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
 2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invio ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima, dello svolgimento dell'adunanza.
 3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.
 4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in televideoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
 5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.
- In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, qualora sia costituito dal Consiglio d'Amministrazione, è composto da 3 a 5 membri ed è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti e da membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
2. Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, le funzioni di ordinaria amministrazione come individuate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni due mesi nonché ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta, contenente le indicazioni delle materie da trattare, almeno la metà dei suoi membri; l'avviso di convocazione, contenente indicazione delle materie da trattare, è recapitato agli interessati, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno tre giorni e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
4. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.
5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, in prima istanza dai Fondatori iniziali e quindi dal Comitato di Nomina di cui all'art. 9.
2. Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Deve predisporre le relazioni ai bilanci.
3. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.
4. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.
5. Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Segretario Generale, qualora nominato, collabora:
 - a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
 - b) all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
3. Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.
4. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, qualora costituito, del Comitato Esecutivo con parere consultivo redigendo i relativi verbali.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati in prima istanza dai Fondatori iniziali e quindi dal Comitato di Nomina di cui all'art. 9.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre esercizi e ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme nonché di deliberare, quale organo d'appello, circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.
3. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
4. La carica di componente il Collegio dei probiviri è gratuita.

Art. 18 - Libri Verbali

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato e dal Segretario.
2. I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 19 – Bilancio

1. L'esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere ed approvare, entro il mese di maggio di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni.
4. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.
5. Del bilancio e della relazione, unitamente all'elenco dei contributi erogati e alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere data informazione pubblica alla comunità.

Art. 20 - Utili e avanzi di gestione

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costitutivi con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
2. E' fatto espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione.

Art. 21 – Estinzione

1. In caso di estinzione dell'Ente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, il patrimonio della Fondazione, con esclusione del fondo di dotazione iniziale, di cui al comma successivo, verrà devoluto ad uno o più organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione ed operano nel proprio territorio di riferimento, rispettando il più possibile le finalità dei singoli fondi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. I Fondatori Iniziali, in caso di estinzione dell'Ente, saranno chiamati a decidere a quale organizzazione non lucrative di utilità sociale, devolvere il fondo di dotazione iniziale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Queste devoluzioni dovranno avvenire sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa indicazione imposta dalla legge

Art. 22 - Norme residuali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.